

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
DEL  
COMUNE DI VAGLIA**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.

52 del D.lgs 446 del 15/12/1997 per istituire e disciplinare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23/2011.

2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Art. 2**

**Presupposto dell'Imposta – Soggetto passivo dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Vaglia.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui al comma precedente senza essere residente nel Comune di Vaglia fino ad un massimo di 6 notti consecutive. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella legge 21/06/2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.

3. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta :

- a) coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Vaglia a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario e coloro che, di conseguenza, nelle fattispecie suddette, prestino servizio di soccorso (ovvero facenti parte di associazioni, protezioni civile, agenti di polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco, etc.);
- b) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

### **Art. 3**

#### **Esenzioni dal pagamento dell'imposta**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) I minori fino al compimento di 12 anni;

Per il solo anno 2018 in virtù della prima applicazione l'esenzione vale per i minori sotto gli anni 14.

b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per ogni accompagnatore ogni 15 turisti;

c) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private della Asl Toscana Centro, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

2. Per coloro che soggiornino per motivi di lavoro nel territorio del Comune Vaglia ed effettuino ripetuti e sistematici pernottamenti all'interno dell'anno solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 6 giorni di pernottamento -

3. Per coloro che soggiornino con formule stagionali nel Comune di Vaglia ed effettuino ripetuti e sistematici pernottamenti all'interno della stagione turistica (1 Aprile - 31 Ottobre), l'imposta si applica ai primi 6 giorni di pernottamento.

### **Art. 3 bis**

#### **Agevolazioni dal pagamento dell'imposta**

Per il solo anno 2018, primo anno di applicazione dell'imposta, è prevista la riduzione del 50% della stessa per i gruppi composti da un minimo di 15 persone.

## **Art. 4**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residences e gli agriturismi, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata rispettivamente in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

## **Art. 5**

### **Obblighi del soggetto passivo.**

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 D.Lgs.296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

## **Art. 6**

### **Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme online.
3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni dal mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della

stessa. Per il solo anno 2018, primo anno di applicazione dell'imposta, la comunicazione ed il versamento della stessa avverrà trimestralmente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

4. I gestori devono altresì compilare il conto giudiziale della gestione che deve essere reso all'Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui al comma precedente, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come

prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.lgs. 196/2013 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vaglia.

## **Art. 7**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Vaglia dell'imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità predisposte dall'Amministrazione e che saranno pubblicizzate e rese disponibili nel sito internet della stessa. Per il solo anno 2018, primo anno di applicazione dell'imposta, la comunicazione ed il versamento della stessa avverrà trimestralmente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

## **Art. 8**

### **Obbligo di informazione**

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana ed in inglese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.

2. I gestori di cui all'art. 6 provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

## **Art. 9**

### **Controllo e accertamento dell'Imposta**

1. Il Comune vigilerà sull'applicazione dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.



2. Il Comune effettua altresì il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni mensili. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

a) Richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

b) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

4. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento effettuate in materia tributaria sono punite con le sanzioni sulla base dei principi generali dettati dai Decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472, n. 473, mentre quelle attuate dal gestore in materia amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, secondo le disposizioni della legge 689 del 1981.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo

abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

3. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche per quelle per le quali non è prescritta la preventiva autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, l'omessa registrazione sul portale prevista dall'art. 6 del presente regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, secondo le disposizioni della legge 689 del 1981.

4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 D.Lgs. 472 del 1997.

5. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

6. La sanzione di cui al precedente comma 5 sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non siano mai state registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Vaglia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27/12/2006 comma 179.

8. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

9. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689.

## **Art. 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 12**

#### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa dovuta nel mese successivo. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore ad Euro 12,00.

### **Art. 13**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 o a quella del giudice ordinario in relazione all'oggetto del contendere.

